

===== ALLEGATO "E" ALL'ATTO RACCOLTA N. 51.044 =====

===== STATUTO =====

Dell'Associazione "Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria "ONLUS, in sigla "C.A.D.I.C."Onlus" =====

Associazione privata non riconosciuta - onlus =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE =====

===== Articolo 1 - Denominazione =====

E' costituita una Associazione denominata "Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria" ("C.A.D.I.C."onlus) avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale a norma dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460. =====

L'Associazione è regolata dal presente Statuto ed agisce nei limiti stabiliti dal Codice Civile, dalle Leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento. =

===== Articolo 2 - Durata =====

La durata dell'Associazione è illimitata. =====

===== Articolo 3 - Sede legale =====

L'Associazione ha sede legale in Catanzaro alla Via Lucrezia della Valle n.106, presso il "Centro Calabrese di Solidarietà". =====

L'Associazione potrà avere anche delle sedi operative. =====

===== TITOLO II =====

===== PRINCIPI - SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA' =====

===== Articolo 4 - Principi =====

Partecipano al "Coordinamento", i Centri antiviolenza, i Centri di accoglienza, le Case rifugio e Case delle donne (organizzate in onlus, associazioni di volontariato, cooperative sociali), con sede nella Regione Calabria che operano all'interno dell'ottica della differenza di genere e del contrasto alla violenza alle donne nel rispetto ed alla luce delle disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Gli Organismi che fanno parte dell'Associazione, tenendo conto delle precipue realtà territoriali e locali, nel rispetto delle differenze e della propria storia politica, concordano con i principi e gli obiettivi del Coordinamento che sono quelli: =====

a) di contrastare il fenomeno della violenza degli uomini sulle le donne, in quanto violazione dei diritti umani; =====

b) di essere impegnate a combattere la violenza alle donne, con varie attività e politiche di sensibilizzazione, ma principalmente accogliendo le donne che si trovano in temporanea difficoltà; =====

c) di adoperare la metodologia dell'accoglienza fondata sulla relazione tra donne e sul rispetto delle scelte e dei tempi necessari alla donna accolta per uscire dai meccanismi della violenza subita. L'obiettivo è quello di offrire ad ogni don-

na accolta l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza e tutela dei suoi diritti; =====

d) di operare con un approccio di genere, che tenga presente e valuti tutti gli ambiti di impatto della violenza nella vita della donna e dei minori (nella fattispecie vittime di violenza assistita) alla luce delle direttive e delle raccomandazioni di Organismi internazionali, quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'OMS; =====

e) di operare sulla necessità che nei Centri antiviolenza e nelle Case rifugio lavorino solo operatrici donne e che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, ove sia garantita la supervisione e la formazione continua; =====

f) di conservare completa autonomia nelle scelte e nella gestione delle proprie associazioni, nel rispetto dei principi espressi nel seguente Statuto. =====

Articolo 5 - Scopo =====

L'Associazione non ha fine di lucro. =====

Lo scopo del Coordinamento è quello di creare un rete regionale di sostegno e assistenza materiale e morale alle donne vittime di maltrattamenti e violenza fisica, psicologica, economica e sessuale, in ambito familiare o extra-familiare.

Di approfondire la ricerca, la riflessione, la sensibilizzazione del territorio sulle tematiche di genere. Di promuovere politiche di genere ed iniziative utili a coinvolgere attiva-

mente l'opinione pubblica, i mass-media, le istituzioni e tutti gli organismi che operano sul piano culturale, sociale e politico. Di adottare e coordinare azioni comuni a tutti gli organismi aderenti, volte al perseguimento delle finalità di cui al titolo II del presente statuto, di seguito meglio specificate. =====

===== Articolo 6 - Finalità =====

Il coordinamento antiviolenza si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di carattere sociale di cui alla lettera "b" dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, proponendosi in particolare di: =====

- rappresentare i Centri antiviolenza e le Case delle donne per la realizzazione dei principi di cui al Titolo II; =====
- costruire un'identità comune che sviluppi progettualità e visibilità dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne; =
- essere interlocutrice con le istituzioni nazionali e internazionali che intendono affrontare e contrastare la violenza alle donne e ai loro figli; =====
- svolgere un ruolo propositivo per l'elaborazione e/o le modifiche della normativa relativa ai diritti delle donne; =====
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio di saperi, di elaborazioni ed esperienze professionali acquisite dai Centri;
- elaborare progetti di ricerca, di studio e iniziative volte alla conoscenza del fenomeno della violenza, in un'ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e dif-

fusa per i Centri e per il territorio; =====

- individuare, valorizzare e diffondere esempi di buone pratiche di contrasto alla violenza; =====

- essere un soggetto politico che promuova azioni per un cambiamento culturale e di trasformazione sociale; =====

- sostenere Centri e Case delle donne di nuova costituzione. =

===== Articolo 7 - Attività =====

Il Coordinamento svolgerà attività volta a rafforzare la rete territoriale dei servizi e dei soggetti a vario titolo coinvolti nel prevenire e contrastare la violenza degli uomini sulle donne, particolarmente: =====

- proporre iniziative, azioni, programmi, piani di lavoro, progetti contro la violenza alle donne che abbiano un interesse comune tra i diversi Centri antiviolenza Associati; =====

- individuare gli obiettivi politici e la programmazione annuale delle azioni che si intendono realizzare; =====

- favorire scambio, confronto, sostegno, valorizzazione reciproca tra Associazioni anche attraverso materiali prodotti dalle singole Associazioni poiché l'arricchimento delle singole aumenta la forza e dà maggiore visibilità all'esterno a tutte; =====

- agevolare lo scambio di informazioni rispetto alle convenzioni, e alle forme di finanziamento pubblico e privato, bandi e gare, ecc.; =====

- istituire l'Osservatorio regionale del Coordinamento dedi-

cato alla realizzazione di un sistema di rilevazione e di mo-

nitoraggio standardizzato, coordinato e condiviso fra tutte

le Associazioni al fine di creare un sistema integrato di in-

formazioni sul fenomeno della violenza di genere allo scopo

di elaborare e migliorare l'aiuto volto alle donne vittime di

violenza; =====

- promuovere la conoscenza e lo scambio di esperienza relati-

vi a nuovi progetti sviluppati dalle singole Associazioni al

fine di sostenere altre che vogliono realizzare progetti si-

mili; =====

- elaborare in comune progetti di ricerca per sensibilizzare

l'opinione pubblica sul problema della violenza e aumentare

la conoscenza del fenomeno; =====

- realizzare azioni di sensibilizzazione e prevenzione al fi-

ne di diffondere la conoscenza dell'esistenza dei Centri, la

loro metodologia, il problema della violenza alle donne, la

cultura della differenza di genere; =====

- progettare e gestire corsi di formazione per figure profes-

sionali differenziate tra cui forze dell'ordine, personale

socio-sanitario, insegnanti ecc. per aumentare e condividere

le metodologie ed sviluppare nuove competenze; =====

- organizzare convegni, dibattiti, cicli di seminari tesi ad

approfondire la tematica ed incidere sulla coscienza collet-

tiva, i mass media e le istituzioni; =====

- promuovere attività formative rivolte alle operatrici/vo-

lontarie delle Associazioni con lo scopo di condividere meto-

dologie, approfondire e sviluppare nuove competenze; =====

- promuovere azioni volti a realizzare: =====

- progetti di ricerca e di studio sulle cause e gli effet-

ti della violenza sulle donne, con particolare attenzione al-

le sue trasformazioni; =====

- progettare e mettere in atto attività di "foundraising";

- partecipare a bandi e progetti Regionali, nazionali ed

internazionali; =====

- partecipare a tavoli, forum Regionali, nazionali o interna-

zionali nel rispetto della pluralità, dell'autonomia e delle

scelte di ogni componente del Coordinamento sviluppare azio-

ni che favoriscano la consapevolezza che la violenza alle

donne non è solo un problema locale ma è diffuso nel territo-

rio della Calabria come in tutto il mondo; =====

- darsi forza reciproca nelle contrattazioni con gli Enti lo-

cali al fine di rafforzare ogni singola Associazione; =====

- essere forza interlocutrice e propositiva per le istituzio-

ni comunali, provinciali e Regionali per quanto attiene la

tematica della violenza alle donne e svolgere una funzione

propositiva, critica ed innovativa per introdurre, migliorare

e/o modificare le normative Regionali e nazionali relative ai

diritti delle donne; =====

- promuovere la costituzione di parte civile, esercitando o-

gni attività connessa in ogni grado di giudizio e l'organiz-

zazione di interventi correlati; =====

- partecipare a tavoli, forum Regionali, nazionali o internazionali nel rispetto della pluralità, dell'autonomia e delle scelte di ogni componente l'Associazione. =====

E' fatto comunque divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera "a" dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. =====

L'Associazione potrà pertanto svolgere attività direttamente connesse con quelle proprie istituzionali sopra elencate. =====

===== **Articolo 8 - Adesioni ad altri enti** =====

L'Associazione, nell'ottica dei propri principi, per il perseguimento del proprio scopo e nell'ambito delle finalità che si propone di raggiungere, potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali, aventi principi, scopi e finalità analoghi o comunque connessi per i propri, sempre nel rispetto del divieto di cui all'articolo che precede. =====

===== **TITOLO III** =====

===== **Associazioni Aderenti** =====

===== **Articolo 9 - Associazioni aderenti** =====

Il Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria("C.A.D.I.C.")è costituita da: =====

- Socie fondatrici (che sottoscrivono l'atto costitutivo); =
- Socie ordinare(che aderiscono successivamente). =====

Nel presente atto indicate come socie o socie aderenti. =====

Possono aderire all'Associazione "C.A.D.I.C." onlus, associazioni di donne di volontariato , organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) composte da donne, altre forme organizzative come cooperative sociali di donne che abbiano nello Statuto come finalità prioritaria la lotta alla violenza contro le donne e loro figli/e, la sua prevenzione, il sostegno e la protezione. =====

Le socie devono aver maturato comprovata esperienza della metodologia dell'accoglienza e/o dell'ospitalità nella Regione Calabria da almeno cinque anni. =====

Le socie aderenti che gestiscono Centri anti violenza, Centri di accoglienza, Case rifugio e Case delle donne devono rispondere a determinati criteri e principi ispirati al metodo dell'accoglienza, della libera autodeterminazione della donna accolta, della gestione dell'emergenza, dell'ospitalità e protezione nelle case rifugio, all'individuazione e attuazione dei percorsi individualizzati; dovranno inoltre aver svolto un lavoro culturale, di formazione, prevenzione e sensibilizzazione sul territorio. =====

Le associazioni che partecipano all'Atto Costitutivo sono socie fondatrici e le associazioni che aderiscono successivamente all'atto costitutivo sono socie ordinarie, ai sensi della lettera "h" dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Tutte le socie fondatrici ed ordinarie, godono di uguali diritti e sono tenuti a rispettare uguali doveri. =====

=====
===== Articolo 10 - Socie fondatrici =====

Il Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria

("C.A.D.I.C.") è costituito da organismi operanti nell'ambi-

to della violenza contro le donne e delle politiche di ge-

nere nella Regione Calabria finanziati in base alla legge n.

20 del 2007 e dal Ministero Pari Opportunità . =====

Le socie fondatrici ed aderenti al coordinamento antiviolenza

sono: =====

1. Centro Calabrese di Solidarietà - Catanzaro; =====

2. Centro contro la violenza alle donne "Roberta Lanzino" -

Cosenza; =====

3. Cooperativa Sociale "Noemi" Crotone; =====

4. Centro Antiviolenza "Attivamente Coinvolte" onlus Tro-

pea(Vibo Valentia). =====

=====
===== Articolo 11 - Domanda di Adesione =====

Gli Organismi che intendono aderire all'Associazione devono

presentare domanda sottoscritta dalla legale rappresentante,

dichiarando di condividere il presente Statuto nella sua in-

terezza. =====

Alla domanda devono essere allegati: =====

a) il proprio Statuto, atto costitutivo o altro atto atte-

stante l'esistenza e l'effettiva costituzione; =====

b) il curriculum-vitae; =====

c) la documentazione comprovante l'attività svolta, in

particolare: =====

1. Lavoro in rete sul territorio internazionale/nazionale/regionale per almeno 5 anni consecutivi; =====

2. Continuità dei servizi offerti e dei progetti; =====

3. La piena disponibilità, in quanto Soggetto titolare, di una sede stabile e destinata per le attività degli sportelli/centri; =====

4. Presenza di operatrici donne professionalmente qualificate; =====

5. Tipo di utenza e bacino territoriale; =====

6. Possesso delle caratteristiche minime (requisiti strutturali, requisiti gestionali; requisiti di organizzazione e professionalità vigenti rispetto alla normativa internazionale, nazionale e regionale, adesione alle Linee Guida nazionali e Regionali per la rete dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza); =====

d) la dichiarazione dell'impegno a versare annualmente la quota Associativa all'Associazione. =====

Il coordinamento antiviolenza esamina la documentazione presentata e verificata la sussistenza dei requisiti e dei criteri richiesti, decide in merito all'accoglimento della domanda. =====

L'eventuale rigetto della domanda di adesione deve essere motivato e comunicato per iscritto, mediante raccomandata A.R./PEC all'Organismo che ha fatto richiesta di adesione. ===

Nel caso di ammissione della domanda, l'adesione si perfe-

ziona solo con il versamento della quota Associativa. =====

== Articolo 12 - Diritti e doveri degli Organismi Associati ==

Tutte le Socie hanno gli stessi diritti, possono partecipare

alle iniziative promosse dal coordinamento antiviolenza e

hanno diritto di intervenire all'Assemblea. =====

Tutte le Socie hanno diritto di voto in ogni deliberazione

Assembleare e, in particolare, hanno diritto di voto per

l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regola-

mento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazio-

ne. =====

Tutte le Socie hanno l'obbligo di rispettare le norme del

presente Statuto, e di pagare annualmente la quota Associati-

va. =====

===== Articolo 13 - Quota Associativa =====

La quota Associativa per il primo anno dalla costituzione

viene stabilita nell'atto costitutivo; per gli anni succes-

sivi verrà stabilita dall'Assemblea. =====

Le prestazioni fornite all'Associazione delle "Donne Insieme

Antiviolenza Calabria"ONLUS, e dalle Associazioni aderenti

sono normalmente a titolo gratuito. =====

===== Articolo 14 - Recesso ed esclusione =====

La qualità di Associato si perde per: =====

a) recesso; =====

b) scioglimento; =====

c) mancato pagamento anche di una sola rata della quota Asso-

ciativa entro un mese dalla scadenza; =====

d) esclusione. =====

Il recesso è comunicato al coordinamento antiviolenza, con lettera raccomandata A.R./PEC con risposta di ricezione. Il recesso ha effetto immediato. =====

L'esclusione è disposta con deliberazione motivata del Consiglio del Coordinamento antiviolenza, comunicata all'Organismo Associato escluso mediante raccomandata A.R./Pec con risposta di ricezione quando l'Organismo Associato aderente non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, al regolamento ed alle deliberazioni dell'Assemblea e quando, in qualunque modo, arrechi danni morali e materiali all'Associazione. =====

===== TITOLO IV =====

===== ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE =====

===== Articolo 15 - Organi dell'Associazione =====

Sono organi della Associazione: =====

a) l'Assemblea; =====

b) il Consiglio; =====

c) La Presidente; =====

d) la Vice Presidente; =====

e) la Tesoriera; =====

f) la Segretaria. =====

===== Articolo 16 - Funzioni dell'Assemblea =====

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; essa si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qual volta ne fac-

cia richiesta scritta al Consiglio almeno un decimo degli Organismi Associati, nonché quando venga ritenuto necessario dal Consiglio. =====

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. =====

L'Assemblea ordinaria: =====

a) nomina e revoca le cariche sociali (Consiglio, Presidente e Vice Presidente); =====

b) determina gli indirizzi generali dell'azione dell'Associazione per l'anno successivo ed approva le iniziative vincolanti per tutti gli Organismi Associati; =====

c) stabilisce eventualmente indirizzi generali di gestione cui il Consiglio deve attenersi; =====

d) approva la relazione del Consiglio uscente; =====

e) approva i bilanci; =====

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che vengano ad essa demandate dal Consiglio;


g) determina le quote associative annuali; =====

h) approva e modifica l'eventuale Regolamento inerente i diversi aspetti del funzionamento interno dell'Associazione; ===

i) stabilisce eventualmente commissioni e gruppi di lavoro; ==

l) delibera il rigetto delle domande di adesione dell'Associazioni e l'esclusione degli Organismi Associati; =====

m) delibera su tutto quanto, anche se non previsto nella presente elencazione, sia sottoposto alla sua competenza dagli Organi dell'Associazione; =====



n) stabilisce eventualmente il calendario delle riunioni assembleari. =====

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle socie e delibera efficacemente con il voto favorevole della maggioranza delle socie presenti, fatta eccezione per la nomina e la revoca delle cariche sociali per deliberare sulle quali occorre la presenza di almeno i due terzi degli delle Associate. =====

L'Assemblea straordinaria è competente per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e deliberazioni conseguenti. =====

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi delle socie e delibera efficacemente con il voto favorevole che rappresentino almeno i tre quarti delle socie presenti. =====

===== Articolo 17 - Partecipazione e voto in Assemblea =====

Tutte le Associate partecipano all'Assemblea. =====

Ogni socia ha diritto ad un voto. =====

E' prevista la possibilità che una socia possa rappresentarne per delega un'altra (max. 1). =====

Articolo 18 - Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee =====

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e l'elenco delle

materie da trattare. =====

Le Assemblee devono essere convocate con comunicazione agli

Organismi Associati da farsi mediante lettera raccomandata

A.R./e-mail /PEC con risposta di ricezione indirizzata alla

sede di ogni socia. =====

Ogni socia avrà l'onere di comunicare al Consiglio le varia-

zioni di sede e di indirizzo di posta elettronica. =====

Saranno comunque valide le Assemblee, anche se non ritualmen-

te convocate, quando siano presenti tutti gli Organismi Asso-

ciati e tutte le socie del Consiglio. =====

==== Articolo 19 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento ====

Le Assemblee saranno presiedute dalla Presidente e in sua as-

senza dalla Vice Presidente e in assenza anche di questi dal-

la Socia più anziana d'età; in mancanza l'Assemblea eleggerà

a maggioranza semplice la propria presidente. =====

La presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzio-

ne dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione a

partecipare delle intervenute, dirige la discussione, propone

gli argomenti da trattare, regola lo svolgimento delle vota-

zioni, invita l'Assemblea a deliberare e accerta il risultato

delle votazioni; prima di ogni votazione invita le presenti a

formulare le proprie osservazioni e dichiarazioni. =====

Le votazioni dovranno essere fatte in forma palese. =====

==== Articolo 20 Deliberazioni assembleari =====

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da apposi-

to verbale sottoscritto dalla Presidente dell'Assemblea e da una segretaria scelta dalla Presidente stesso fra gli intervenuti; vengono raccolte in un apposito "Libro verbali assemblee".

Ai verbali possono essere uniti eventuali allegati.

Il "Libro verbali assemblee" deve rimanere depositato presso la sede operativa dell'Associazione, se stabilita; nel caso in cui non sia stabilita la sede operativa deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione.

=====**Articolo 21 - Consiglio**=====

Il Consiglio è composto da un numero di componenti variabile da un minimo di quattro ad un massimo di sette componenti, in relazione al territorio calabrese:

1. Territorio Cosenza;
2. Territorio Crotone;
3. Territorio Catanzaro;
4. Territorio Vibo Valentia;
5. Territorio Reggio Calabria.

Al suo interno viene eletto, dall'Assemblea, la Presidente ed eventualmente anche la Vice Presidente;

Il Consiglio resta in carica tre anni ed le sue componenti sono rieleggibili.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono però rinnovabili per più tre mandati consecutivi.

Il Consiglio, nei limiti di quanto eventualmente stabilito

dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione e amministrazione dell'Associazione per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari. =====

Il Consiglio inoltre: =====

a) gestisce i rapporti economici dell'Associazione; =====

b) redige i regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) presenta annualmente una relazione sull'attività svolta; ==

d) predispone il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e il bilancio all'Assemblea; =====

e) nomina al proprio interno una Responsabile Amministrativa (o Tesoriera) e una Segretaria organizzativa; =====

f) coordina le commissioni e i gruppi di lavoro; =====

g) decide sulle domande di adesione all'Associazione; =====

h) stabilisce l'eventuale sede operativa dell'Associazione. ==

Il Consiglio può attribuire specifici incarichi ai propri membri, anche in via continuativa, con facoltà di rappresentare in tali ambiti l'Associazione. =====

La Presidente o la Vice Presidente convoca il Consiglio almeno cinque volte l'anno e comunque quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui la Presidente o la Vice Presidente non convochi il Consiglio entro trenta giorni dalla ri-

chiesta, la convocazione potrà essere effettuata da tutte le
Consigliere richiedenti. =====

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dalla Presidente e
in sua assenza dalla Vice Presidente e in assenza anche di
questi dalla Consigliera più anziana d'età. =====

Le convocazioni dovranno essere effettuate con raccomandata
a.r. o con Pec con richiesta di conferma da inviarsi alle
Consigliere, almeno quindici giorni prima della data fissata
per la riunione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della
riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, ovvero
con ogni altra modalità, sempre con il medesimo preavviso,
che la Presidente riterrà opportuna, purché si abbia la cer-
tezza che le Consigliere siano informati della riunione e
degli argomenti da trattare. =====

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti
almeno tre Consigliere ed uno di questi sia la Presidente o
la Vice Presidente ovvero in assenza di costoro quando siano
presenti almeno quattro Consigliere. =====

Il Consiglio si intenderà validamente riunito, anche in as-
senza di convocazione, quando siano presenti tutti le Consi-
gliere. =====

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale la decisione della Presidente; qualora la Pre-
sidente non sia presente, in caso di parità di voti, la deli-
berazione si intende non adottata. =====

Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto dalla presidente della riunione e da una segretaria scelta dalla Presidente stesso fra le intervenute; vengono raccolte in un apposito "Libro verbali Consiglio". Il "Libro verbali Consiglio" deve rimanere depositato presso la sede operativa dell'Associazione, se stabilita; nel caso in cui non sia stabilita la sede operativa deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione. =====

==== Articolo 22 - Presidente, Vice Presidente e Tesoriere ===

La Presidente e la Vice Presidente hanno la rappresentanza generale dell'associazione e pertanto la Rappresentano a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. =====

Alla Presidente e alla Vice Presidente spetta l'uso della firma sociale. =====

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio.

La Presidente o al Vice Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e agire su di essi. =====

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità della Presidente a svolgere le sue funzioni, la Vice Presidente lo sostituisce assumendone temporaneamente le veci. =====

La firma della Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento della Presidente. La Vice Presidente può non essere nominata. =====

La Tesoriere o Responsabile Amministrativa ha il compito di

curare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione,

tenere la contabilità ed effettuare le relative verifiche,

preparare il bilancio sottoporre all'Assemblea, controllare

la tenuta dei libri contabili, curare la riscossione delle

quote associative e delle entrate in genere. =====

===== Articolo 23 - Elettività delle cariche =====

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive. =====

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Consi-

gliere sono tutte gratuite. E' parimenti gratuita la parteci-

pazione alle commissioni ed ai gruppi di lavoro. =====

===== TITOLO V =====

===== PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO =====

===== Articolo 24 - Patrimonio della Associazione =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: =====

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà

dell'Associazione; =====

b) da donazioni, legati, lasciti; =====

c) da ogni altra entità patrimoniale legittimamente acquisita

dall'Associazione nel rispetto della Legge e del presente

Statuto. =====

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamen-

to e lo svolgimento della propria attività da: =====

- quote associative e contributi degli Organismi Associati; ==

- sovvenzioni, sottoscrizioni e contributi di privati, singo-

li o istituzioni nazionali o estere; =====

- contributi derivanti da convenzioni e partecipazioni a bandi e progetti nazionali ed internazionali; =====

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo. =====

===== Articolo 25 - Esercizio finanziario e bilancio =====

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio di e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto espresso obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Al riguardo il Consiglio redigerà il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo, secondo disposizioni di Legge. La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita agli Organismi associati almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione del bilancio. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti. =====

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. È obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle a esse direttamente connesse. Per le attività connesse o collegate verrà tenuta una separata contabilità. ==

===== TITOLO VI =====

===== SCIoglimento =====

===== Articolo 26 - Scioglimento dell'Associazione =====

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (preferendo, ove possibile e non in contrasto con questa stessa clausola, organizzazioni di donne) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. =====

===== TITOLO VII =====

===== DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE =====

== Articolo 27 - Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico =

Il simbolo dell'Associazione deve riportare la dicitura "Donne Insieme Antiviolenza Calabria" - ONLUS, in sigla "C.A.D.I.C."ONLUS. È obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus". =====

===== Articolo 28 - Computo dei termini =====

Tutti i termini previsti in tema di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio si intendono sospesi per i mesi di agosto e per il periodo che va dal 25 dicembre di ogni anno al 6

gennaio dell'anno successivo. =====

===== Articolo 29 - Disposizione residuale =====

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile in tema di associazioni non riconosciute e dalla normativa vigente, in particolare, per quanto attinente, il D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460. =====

Firmato: Stefania Figliuzzi =====

Pasqualina Federico =====

Anna Petrungaro =====

Isolina Mantelli =====

Paola Gualtieri notaio - segue sigillo notarile =====

Registrato a Catanzaro il 30/12/2016
al N. 7401 ... quota € 200,00

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Catanzaro, li 16/01/2017

